

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI

01. NOZIONE

Il **D.Lgs. 472/1997**, agli articoli **16, 16-bis e 17**, disciplina **l'irrogazione delle sanzioni** da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Per espressa previsione normativa, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono devono essere **irrogate con atto contestuale all'avviso** di accertamento o di rettifica.

L'atto con cui l'ufficio irroga le sanzioni deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che si ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.

02. LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI

La norma tributaria consente che:

entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, si possa definire la controversia, relativamente alle sole sanzioni, **con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata** e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo

Il ricorrere alla definizione agevolata delle sanzioni non produce alcun effetto in merito all'atto in essere, il contribuente potrà instaurare il giudizio di merito con la certezza che, anche se con evoluzione negativa, l'Ufficio non potrà chiedere null'altro a titolo di sanzione. Sostanzialmente il giudizio, relativamente alle sole sanzioni, è estinto.

RICORDA Quanto versato a tale titolo non è ripetibile in assoluto, anche nel caso di successiva vittoria tributaria il contribuente non potrà vantare pretese di rimborso verso quanto versato.

La definizione delle sanzioni consente che le stesse non operino ai fini della cosiddetta recidiva e impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

03. ESEMPIO

Si ipotizzi che l'ufficio notifichi un accertamento mediante il quale chieda il versamento di 50.000,00 euro quale maggior imposta dovuta **ed irroghi la sanzione di 30.000,00 per infedele dichiarazione.**

Il contribuente potrà sempre presentare ricorso nei termini e, dubbioso sull'esito finale del contenzioso, potrà procedere al pagamento delle **sanzioni in misura agevolata pari a 10.000,00** euro.

Nelle considerazioni da effettuare anche quella che, nel caso di soccombenza nel giudizio tributario, **la sanzione lieviterà fino al 100%** dell'imposta dovuta.

Nel contempo, anche in caso di vittoria, le sanzioni pagate saranno acquisite senza possibilità di poter chiedere il rimborso.

A proposito di:	Definizione agevolata delle sanzioni
Ricorda che:	<p>Il contribuente dovrà procedere al pagamento entro il termine della proposizione del ricorso.</p> <p>Tale termine va calcolato tenendo conto della sospensione feriale (1/31 agosto).</p> <p>Il pagamento dovrà avvenire utilizzando il modello F24 e le somme dovute potranno essere portate in compensazione mediante l'utilizzo di crediti disponibili o di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili.</p>